



## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) STEFANELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ENRICO CAMILLERI

Seduta del 27/01/2022

### FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento con delegazione di pagamento, stipulato in data 23/12/2008 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 30/09/2012, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocazione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso, in applicazione del criterio pro rata temporis, dell'importo complessivo di € 1.282,36 a titolo di commissioni finanziarie, commissioni accessorie, oneri assicurativi e spese di istruttoria non maturate;
- gli interessi dalla data dell'estinzione del prestito.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- di aver provveduto, a seguito della presentazione del ricorso, al rimborso di € 1.144,08, comprensivo di euro 20,00, a titolo di rimborso delle spese di presentazione del ricorso, e degli interessi legali (allega copia della contabile del bonifico effettuato);
- la non ripetibilità delle spese di istruttoria e degli oneri/spese aventi natura "up front";
- l'inapplicabilità dei principi affermati dalla sentenza Lexitor;
- l'infondatezza della richiesta di rifusione delle spese di assistenza tecnica.

Pertanto chiede:

- In relazione alla richiesta di rimborso delle commissioni finanziarie, accessorie e degli oneri assicurativi, di dichiarare la cessazione della materia del contendere;
- in relazione alla richiesta di rimborso delle spese istruttorie, di rigettare la richiesta, in quanto infondata.

**DIRITTO**

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento, secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del finanziamento: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Nel caso di specie, il contratto di finanziamento è stato stipulato prima dell'entrata in vigore (25.7.2021) della legge n. 106 del 23 luglio 2021, di conversione del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, il cui art. 11-octies ha modificato l'articolo 125-sexies del TUB, stabilendo che "il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte" (co. 1, lett. c).

Il secondo comma del menzionato art. 11-octies dispone, inoltre, che "l'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti".

A seguito del ricordato intervento legislativo, si è pronunciato il Collegio di Coordinamento (dec. n. 21676/21), stabilendo che "in applicazione della Novella legislativa di cui all'art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell'anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014".

Venendo al merito del ricorso, il contratto è stato stipulato in data 23/12/2008, quindi prima dell'entrata in vigore del decreto "Sostegni-bis" (25.7.2021) convertito con legge n. 106 del 23 luglio 2021, che ha modificato l'articolo 125-sexies del TUB.

Il Collegio rileva la recurring delle commissioni finanziarie lett. C, commissioni accessorie lett. D, spese istruttoria E1 (queste ultime ricomprendenti "oneri e spese contrattuali... sostenuti o da sostenersi nel corso del contratto", le "spese per l'invio dei rendiconti periodici", gli "oneri di riscossione" e "ogni altro costo necessario per l'esecuzione del contratto"), trattandosi di corrispettivo per attività destinate a svolgersi lungo l'intero arco.

L'intermediario ha allegato la seguente documentazione attestante il rimborso, eseguito successivamente alla presentazione del ricorso, della somma complessiva di € 1.144,08, comprensiva del contributo di € 20,00 e degli interessi legali, a titolo di commissioni



finanziarie, accessorie e oneri assicurativi non maturati, al netto di quanto già rimborsato in conteggio estintivo.

A questa stregua, rileva il Collegio come, stanti i rimborsi già intervenuti e ribadita la natura recurring degli oneri assicurativi, la domanda del ricorrente possa essere accolta nei termini riassumibili attraverso il prospetto che segue:

rate totali		120		Qualificazione / Criterio di rimborso	Importi	Metodo pro quota	Criterio contrattuale	Rimborsi effettuati	Residuo
rate pagate	44	rate residue	76						
<b>Oneri sostenuti</b>									
<i>Commissioni finanziarie lett. C</i>				recurring pro rata temporis	1.140,82	722,52			722,52
<i>Commissioni accessorie lett. D</i>				recurring pro rata temporis	463,20	293,36			293,36
<i>Spese istruttoria lett. E1</i>				recurring pro rata temporis	250,00	158,33			158,33
<i>Oneri assicurativi (perdita vita)</i>				recurring pro rata temporis	396,79	251,30			251,30
<i>Oneri assicurativi (perdita impiego)</i>				recurring pro rata temporis	224,80	142,37			142,37
<i>Rimborso in conteggio estintivo</i>								285,52	-285,52
<i>Rimborso successivo al ricorso (al netto interessi e spese procedura)</i>								1.124,03	-1.124,03
<b>Totale</b>									<b>158</b>
						Interessi legali	si		

### P.Q.M.

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 158,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANDREA TUCCI